

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 31 **del mese di** marzo
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

| | |
|--------------------------|----------------|
| 1) Errani Vasco | Presidente |
| 2) Saliera Simonetta | Vicepresidente |
| 3) Bianchi Patrizio | Assessore |
| 4) Bortolazzi Donatella | Assessore |
| 5) Gazzolo Paola | Assessore |
| 6) Marzocchi Teresa | Assessore |
| 7) Melucci Maurizio | Assessore |
| 8) Mezzetti Massimo | Assessore |
| 9) Muzzarelli Gian Carlo | Assessore |
| 10) Peri Alfredo | Assessore |
| 11) Rabboni Tiberio | Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO TERRITORIALE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ATERSIR, PROVINCIA DI FERRARA, COMUNE DI FERRARA, COREPLA, HERA SPA, S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO SPA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA PER LA SPERIMENTAZIONE DI MODALITA' OPERATIVE FINALIZZATE AD INCREMENTARE IL RECUPERO DI MATERIA DEGLI IMBALLAGGI IN POLIPROPILENE E POLISTIROLO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA URBANA.

Cod.documento GPG/2014/497

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/497

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti

- la Direttiva 2008/98/CE che stabilisce una precisa gerarchia nella gestione dei rifiuti esprimendo l'approccio generale da adottare nel trattamento dei rifiuti per minimizzarne la quantità prodotta e massimizzare il recupero di materiali ed energia, al fine di ottenere il miglior risultato ambientale complessivo;

- la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la deliberazione della Giunta regionale n 103 del 3 febbraio 2014 concernente l'adozione della proposta di Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR);

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Considerato che

il suddetto Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede tra l'altro:

- all'art. 178 che *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti"*;

- agli art. 179 e 180 che le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive

competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti in particolare mediante la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti;

- all'articolo 206 che le Autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria per l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; per la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; per la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

- all'art. 219 comma 1 che *"L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:*

a) *incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;*

b) *incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;*

c) *riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero...";*

Preso atto

- che dai percorsi di partecipazione e consultazione al PRGR è emersa da più parti la richiesta di coinvolgere il mondo produttivo e della distribuzione per attuare politiche efficaci per la riduzione dei rifiuti e il recupero di materia;

- che i settori economici regionali hanno dimostrato in diverse occasioni la disponibilità ad avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la definizione di accordi di programma;

Considerato altresì che

- con deliberazione della Giunta regionale n.103 del 3 febbraio 2014 è stato adottato il PRGR che contiene specifiche azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti e che individua negli accordi volontari settoriali uno strumento strategico per attuarle, così come indicato nelle Linee Guida della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea "Preparing a Waste Prevention Programme" di Ottobre 2012;

- lo stesso PRGR prevede tra le strategie per la valorizzazione dei rifiuti ai fini del recupero di materia, lo sviluppo sul territorio regionale di sistemi virtuosi che, per le diverse filiere, consentano di coniugare sviluppo economico e riduzione degli impatti ambientali;

- la filiera del recupero degli imballaggi in plastica è attualmente coordinata dal *Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica*, COREPLA, attraverso l'Accordo Quadro ANCI-CONAI, integrato dall'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica, in fase di rinnovo;

- con tale accordo sono disciplinate le modalità del servizio di raccolta differenziata in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COREPLA ai sensi dell'art. 223 comma 6 d.lgs. 152/06;

- le convenzioni stipulate con i comuni (o loro delegati) nell'ambito dell'accordo ANCI-CONAI rappresentano lo strumento attraverso il quale COREPLA collabora con le

amministrazioni pubbliche, erogando corrispettivi a copertura dei maggiori oneri della raccolta differenziata;

- le convenzioni Comuni-COREPLA prevedono che il soggetto convenzionato si impegni a consegnare a COREPLA stesso i rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata; parimenti il Consorzio si impegna a prendere in carico il materiale e a pagare un corrispettivo variabile in funzione dei quantitativi conferiti e delle caratteristiche qualitative;

Ravvisata la necessità di sviluppare iniziative che agevolino il riciclo di alcuni polimeri provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica per i quali l'avvio a recupero di materia risulta attualmente critico, anche attraverso progetti sperimentali che consentano di chiudere il ciclo degli imballaggi in plastica post consumo, privilegiando elevate performance ambientali in fase di recupero e sulla base del principio di prossimità, comunque nel rispetto delle regole del mercato e della libera concorrenza;

Preso atto che

- l'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica all'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013, in fase di rinnovo, prevede la possibilità di avviare sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nell'allegato stesso, finalizzate ad ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica e fasi industriali di recupero/valorizzazione/riciclaggio degli stessi;

- l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti svolge, tra le altre cose la funzione di regolazione delle attività di gestione della raccolta differenziata nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- COREPLA si è reso disponibile anche tramite i propri Centri di Selezione regionali a supportare le strategie di riciclo della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno approvare lo schema di Accordo Territoriale nella formulazione di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì opportuno delegare alla sottoscrizione del suddetto Accordo il Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta Vasco Errani;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, lo schema di Accordo Territoriale per la sperimentazione di modalità operative finalizzate ad incrementare il recupero di materia dagli imballaggi in polipropilene e polistirolo provenienti da raccolta differenziata urbana, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere tra Regione, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, ATERSIR, COREPLA, HERA S.p.A., S.I.PRO e Università di Ferrara;

2) di disporre che le attività di cui al comma precedente saranno oggetto di specifici accordi di dettaglio, sottoscritti dalle parti per dare attuazione agli impegni generali dell'Accordo Territoriale;

3) di dare atto che attraverso la sottoscrizione di tale Accordo Territoriale si intendono perseguire gli obiettivi indicati nel Piano Regionale di gestione Rifiuti in materia di prevenzione e recupero;

4) di stabilire che alla sottoscrizione dell'Accordo Territoriale provvederà il Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;

5) di disporre che ai fini della verifica dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'accordo è istituito un comitato di attuazione e monitoraggio costituito da un rappresentante di Regione Emilia-Romagna, uno della Provincia di Ferrara, uno del Comune di Ferrara, uno di ATERSIR, uno di COREPLA, uno di HERA S.p.A., uno di S.I.PRO e uno dell'Università di Ferrara;

6) di dare atto che la sottoscrizione dell'Accordo Territoriale non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale;

7) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale.

ALLEGATO

Accordo Territoriale tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, COREPLA, HERA S.p.A., S.I.PRO - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A., e Università di Ferrara per la sperimentazione di modalità operative finalizzate ad incrementare il recupero di materia degli imballaggi in polipropilene e polistirolo provenienti da raccolta differenziata urbana.

T R A

la **Regione Emilia-Romagna**, con sede in Bologna rappresentata da....., di seguito Regione;

E

l'**Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti**, con sede in Bologna rappresentata da....., di seguito ATERSIR;

E

Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero degli Imballaggi in Plastica, con sede in Milano rappresentato da, di seguito COREPLA;

E

Provincia di Ferrara, con sede in Ferrara rappresentata da.... , di seguito Provincia;

E

Comune di Ferrara, con sede in Ferrara rappresentato da...., di seguito Comune;

E

HERA S.p.A., con sede in Bologna rappresentata da, di seguito HERA;

E

S.I.PRO. - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A., con sede in Ferrara rappresentata da, di seguito S.I.PRO;

E

Università di Ferrara., con sede in Ferrara rappresentata da, di seguito Università;

VISTI

- la Direttiva 2008/98/CE che stabilisce una precisa gerarchia nella gestione dei rifiuti esprimendo l'approccio generale da adottare nel trattamento dei rifiuti per minimizzarne la quantità prodotta e massimizzare il recupero di materiali ed energie, al fine di ottenere il miglior risultato ambientale complessivo;

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" che prevede tra l'altro:

1. all' art. 178 che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;

2. agli art. 179 e 180 che *"le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti [...]. attraverso la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità dei rifiuti"*;

3. all'articolo 206 che *"le Autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria per l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; per la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità; e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti e per la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento"*;

4. all'art. 219 che al comma 1 stabilisce tra l'altro che "L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si ispira ai seguenti principi generali:

- a) *incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;*

- b) *incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;*
- c) *riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero.*

- la deliberazione regionale n 103 del 3 febbraio 2014 concernente l'adozione della proposta di Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR);

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 dell'Emilia-Romagna che costituisce "l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti";

CONSIDERATO CHE

- i percorsi di consultazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti si sono conclusi con l'evento pubblico del 6 dicembre, denominato "Sessione Plenaria Multi-stakeholder", nonché con l'evento del 12 dicembre, denominato "Obiettivi e ipotesi di scenari contenuti nel Documento Preliminare al PRGR";

- il Documento di partecipazione, predisposto a conclusione dell'evento del 6 dicembre, più sopra richiamato, ha raccolto le principali proposte emerse nel percorso di partecipazione, ribadite da più portatori d'interesse, e suddivise secondo tre temi inerenti rispettivamente la prevenzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il recupero nonché lo smaltimento e la gestione dei rifiuti speciali;

PRESO ATTO

- che dal percorso di partecipazione è emersa da più parti la richiesta di coinvolgere il mondo produttivo e della distribuzione per attuare politiche efficaci per la riduzione dei rifiuti e il recupero di materia;

- della disponibilità dimostrata da settori economici regionali di avviare progetti specifici sulla prevenzione e il recupero di rifiuti attraverso la creazione di un partenariato pubblico-privato;

CONSIDERATO CHE

- è stato adottato con DGR 103/2014 il PRGR che contiene specifiche azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti che individua negli accordi volontari settoriali uno strumento strategico, così come indicato nelle Linee Guida della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea "Preparing a Waste Prevention Programme" di Ottobre 2012;

- la filiera del recupero degli imballaggi in plastica è attualmente coordinata dal *Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica*, COREPLA, che attraverso l'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013, integrato dall'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica, disciplina le modalità del servizio di raccolta differenziata in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COREPLA ai sensi dell'art. 223 comma 6 d.lgs. 152/06;

- le convenzioni stipulate con i comuni (o loro delegati) nell'ambito dell'accordo ANCI-CONAI 2009-2013, rappresentano lo strumento attraverso il quale COREPLA collabora con le amministrazioni pubbliche, erogando corrispettivi a copertura dei maggiori oneri della raccolta differenziata;

- le convenzioni Comuni-COREPLA prevedono che il soggetto convenzionato si impegni a consegnare a COREPLA stesso i rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata; parimenti il Consorzio si impegna a prendere in carico il materiale e a pagare un corrispettivo variabile in funzione dei quantitativi conferiti e delle caratteristiche qualitative;

- sul territorio regionale la raccolta differenziata nel 2011 ha toccato il 52,9% (1 milione 587 mila tonnellate, pari a 356 kg per abitante), con un aumento del 2,5% rispetto al 2010;

- sul territorio regionale nel 2011 sono state raccolte in maniera differenziata 107.758 tonnellate di imballaggi in plastica, che corrispondono a 24 Kg per abitante, di cui il 77% avviate a recupero;

RAVVISATA la necessità di sviluppare iniziative che agevolino il riciclo di alcuni polimeri proveniente da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica per i quali l'avvio a recupero di materia risulta attualmente critico, anche attraverso progetti sperimentali che consentano di chiudere il ciclo degli imballaggi in plastica post consumo privilegiando elevate performance ambientali in fase di recupero e sulla base del principio di prossimità, comunque nel rispetto delle regole del mercato e della libera concorrenza;

PRESO ATTO CHE

- ai sensi del paragrafo 9 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica all'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013, *“le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente allegato, finalizzate ad ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica e fasi industriali di*

recupero/valorizzazione/riciclaggio degli stessi, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto di imballaggio nel caso di raccolte multimateriale”;

- l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti svolge tra le altre cose la funzione di indirizzo e controllo sulla definizione e applicazione delle tariffe alle utenze;

- COREPLA si è resa disponibile anche tramite i propri Centri di Selezione regionali a supportare le strategie di riciclo della Regione Emilia-Romagna;

Tutto ciò premesso e considerato,
si conviene e si sottoscrive il presente Accordo Territoriale

Art. 1
Obiettivi

1. Il presente Accordo Territoriale (di seguito Accordo), stipulato ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., disciplina i rapporti tra la Regione, Provincia, Comune, ATERSIR, COREPLA, HERA, S.I.PRO, Università e si pone come obiettivi:
 - a) promuovere il recupero di materia di polimeri plastici provenienti da raccolta differenziata urbana, con particolare riferimento al polipropilene e al polistirolo che attualmente vengono conferiti in forma eterogenea come misto poliolefine o plasmix;
 - b) incrementare, nel rispetto del principio di prossimità, comunque nel rispetto delle regole del mercato e della libera concorrenza, sia la percentuale di rifiuti di imballaggi in plastica avviati a riciclo rispetto a quelli destinati a recupero energetico, sia il loro valore, contribuendo a sviluppare applicazioni e sinergie lungo la filiera regionale;
 - c) far emergere nuove proposte ed idee progettuali di riduzione e recupero dei rifiuti nella forma di accordi di dettaglio e progetti sperimentali;
 - d) il perseguimento degli obiettivi di riduzione dell’impronta di carbonio o Carbon Footprint;
 - e) incentivare la produzione e la vendita di prodotti e imballaggi in plastica riciclata che minimizzino gli impatti ambientali degli stessi attraverso sistemi di Green Public Procurement o GPP;
 - f) promuovere lo sviluppo della filiera di riciclo di alcuni materiali plastici all’interno del territorio regionale, comunque nel rispetto delle regole del mercato e della libera concorrenza.

Art. 2 **Oggetto**

1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi previsti per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, di seguito specificati:
 - a) la sperimentazione di una modalità di gestione innovativa delle frazioni misto poliolefine e plasmix da raccolta differenziata di rifiuti urbani, che consenta maggiori possibilità di avvio a recupero di materia, valorizzando le possibili sinergie e collaborazioni fra enti locali, operatori privati e/o altri portatori d'interesse;
 - b) l'implementazione di un progetto di ricerca e sviluppo che consenta di incrementare le percentuali di recupero di materia degli imballaggi in polipropilene e polistirolo, nel rispetto del principio di prossimità, comunque nel rispetto delle regole del mercato e della libera concorrenza, e delle performance ambientali;
 - c) la progettazione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini che consenta da un lato di incrementare i tassi di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, dall'altro di diffondere i risultati del presente accordo;
 - d) la definizione, l'incentivazione e la il monitoraggio dello stato attuativo e dell'efficacia degli interventi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 saranno oggetto di specifici accordi di dettaglio, sottoscritti dalle parti per dare attuazione agli impegni generali del presente Accordo.

Art. 3 **Quadro economico**

1. La sottoscrizione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale.
2. Gli interventi puntuali ed i relativi oneri economici strettamente necessari all'implementazione del presente Accordo a carico delle parti sottoscrittenti verranno definiti negli accordi di dettaglio di cui all'art. 2 comma 2, che conterranno anche gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli interventi stessi.

Art. 4 **Impegni delle parti**

1. La **Regione Emilia-Romagna** si impegna a:
 - presidiare il rispetto del presente Accordo coordinando le attività del comitato di attuazione e monitoraggio di cui all'articolo 5;

- promuovere le possibili sinergie e collaborazioni fra enti locali, operatori privati e/o altri portatori d'interesse nel rispetto del principio di prossimità, comunque nel rispetto delle regole del mercato e della libera concorrenza, e delle performance ambientali;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e conseguenti accordi di dettaglio;
- supportare la campagna di comunicazione di cui all'art.2 c.1 lett. c) mettendo a disposizione adeguati strumenti e risorse;
- supportare la produzione e vendita di prodotti ed imballaggi in plastica riciclata attraverso la promozione del Green Public Procurement o GPP;
- incentivare la ricerca e l'innovazione nei processi di recupero e riciclo degli imballaggi in plastica all'interno del territorio regionale.

2. ATERSIR si impegna a:

- contribuire a garantire elevati standard di qualità del materiale di imballaggio in plastica raccolto sul territorio interessato;
- promuovere, nell'ambito delle proprie funzioni, le attività di recupero degli imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani a discapito di azioni di smaltimento anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi da svilupparsi sulla base dei risultati del presente accordo;
- fornire supporto tecnico normativo nello sviluppo del progetto di ricerca e sviluppo di cui al c.1, lettera b) dell'art.2;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e conseguenti accordi di dettaglio;
- partecipare tramite il proprio rappresentante alle attività del comitato di attuazione e monitoraggio.

3. COREPLA si impegna a:

- coinvolgere i Centri di Selezione regionali nelle iniziative individuate negli accordi di dettaglio di cui all'art. 2 c.2, con particolare riferimento alle attività di selezione di polipropilene e polistirolo che attualmente vengono conferiti in forma eterogenea come misto poliiolefine e plasmix;
- fornire supporto tecnico normativo nello sviluppo del progetto di ricerca e sviluppo di cui al c.1, lettera b) dell'art.2;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e conseguenti accordi di dettaglio;
- garantire l'utilizzo e la distribuzione del materiale della campagna di comunicazione;
- partecipare tramite il proprio rappresentante alle attività del comitato di attuazione e monitoraggio.

4. Provincia di Ferrara si impegna a:

- promuovere, nell'ambito delle proprie funzioni, le attività di recupero degli imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani a discapito di azioni di smaltimento anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi da svilupparsi sulla base dei risultati del presente accordo;
- valorizzare, anche in attuazione del principio di prossimità, comunque nel rispetto delle regole del mercato e della libera concorrenza, e delle performance ambientali di processo, le sinergie esistenti sul territorio provinciale, promuovendo le possibili sinergie e collaborazioni fra enti locali, operatori privati e/o altri portatori d'interesse;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e conseguenti accordi di dettaglio;
- partecipare tramite il proprio rappresentante alle attività del comitato di attuazione e monitoraggio;
- supportare la produzione e vendita di prodotti ed imballaggi in plastica riciclata attraverso la promozione del Green Public Procurement o GPP;
- incentivare la ricerca e l'innovazione nei processi di recupero e riciclo degli imballaggi in plastica all'interno del proprio territorio.

5. Comune di Ferrara si impegna a:

- promuovere, nell'ambito delle proprie funzioni, le attività di recupero degli imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani a discapito di azioni di smaltimento anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi da svilupparsi sulla base dei risultati del presente accordo;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e conseguenti accordi di dettaglio;
- partecipare tramite il proprio rappresentante alle attività del comitato di attuazione e monitoraggio;
- supportare la produzione e vendita di prodotti ed imballaggi in plastica riciclata attraverso la promozione del Green Public Procurement o GPP;
- incentivare la ricerca e l'innovazione nei processi di recupero e riciclo degli imballaggi in plastica all'interno del proprio territorio.

6. HERA si impegna a:

- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e conseguenti accordi di dettaglio;
- garantire l'utilizzo e la distribuzione del materiale della campagna di comunicazione;
- comunicare al comitato di attuazione e monitoraggio i risultati delle singole azioni intraprese secondo la frequenza e le modalità stabilite dal comitato stesso;
- partecipare tramite il proprio rappresentante alle attività del comitato di attuazione e monitoraggio.

7. **S.I.PRO.** si impegna a:

- promuovere, anche sulla base dei risultati del presente accordo, iniziative che consentano di sviluppare sul territorio locale il riciclo dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
- supportare le Parti nella campagna di comunicazione mettendo in essere le attività e gli strumenti di visibilità necessari;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e conseguenti accordi di dettaglio;
- partecipare tramite il proprio rappresentante alle attività del comitato di attuazione e monitoraggio.

8. **Università di Ferrara** si impegna a:

- supportare le Parti nella definizione e nello sviluppo del progetto di ricerca e sviluppo di cui al c.1, lettera b) dell'art.2;
- supportare le Parti nella campagna di comunicazione mettendo in essere le attività e gli strumenti di visibilità necessari;
- divulgare mediante i propri canali di comunicazione le notizie inerenti la sottoscrizione ed i risultati dell'Accordo e conseguenti accordi di dettaglio;
- partecipare tramite il proprio rappresentante alle attività del comitato di attuazione e monitoraggio.

9. Le Parti si impegnano altresì alla stipula degli accordi di dettaglio di cui all'art.2, per la definizione dei quali verranno istituiti gruppi di lavoro tematici.

Art. 5

Comitato di attuazione e monitoraggio dell'Accordo

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo, i soggetti sottoscrittori concordano sull'opportunità di istituire un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori.
2. Il Comitato è nominato con atto del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo della Regione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
3. Il Comitato si riunisce entro quindici giorni dalla sua istituzione, ed è presieduto dal rappresentante della Regione che provvede alle convocazioni, almeno a cadenza semestrale, anche su richiesta dei singoli membri.
4. I compiti del Comitato sono:
 - definire e coordinare i gruppi di lavoro tematici;

- monitorare l'attuazione dell'Accordo nonché degli Accordi di dettaglio, in particolare il rispetto della tempistica nella realizzazione degli interventi e l'efficacia degli stessi in relazione agli obiettivi del presente Accordo;
- definire criteri e modalità di raccolta dei dati necessari al monitoraggio degli interventi.

5. Tutti gli atti sono depositati presso il Presidente del Comitato.

Art. 6
Durata dell'accordo

Il presente Accordo ha una durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Li.....

Per Regione Emilia-Romagna

Per Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR

Per Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero degli Imballaggi in Plastica - COREPLA

Per Provincia di Ferrara

Per Comune di Ferrara

Per HERA S.p.A.

Per S.I.PRO. - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Per Università di Ferrara

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/497

data 28/03/2014

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'